

**Regolamento
d'applicazione della Legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele
dell'8 marzo 1999
(del 29 novembre 2000)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

Commissione tutoria regionale

1. Comprensori art. 2 cpv.1 e 6 cpv.1 Legge tutele

Art. 1 ^[1] Sono costituite le seguenti commissioni tutorie regionali:

CTR 1	con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Chiasso, Balerna, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio, Novazzano, Sagno, Vacallo;
CTR 2	con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Mendrisio, Besazio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Ligornetto, Meride, Riva S. Vitale, Stabio;
CTR 3	con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Lugano ovest (quartieri Barbengo, Besso, Breganzona, Carabbia, Centro, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo);
CTR 4	con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Paradiso, Arogno, Bissone, Carabietta, Carona, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, Vico Morcote;
CTR 5	con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia;
CTR 6	con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d'Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Migliaglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate;
CTR 7	con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Capriasca, Bogno, Certara, Cimadara, Origlio, Ponte Capriasca, Valcolla;
CTR 8	con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Lugano est (quartieri di Aldesago, Bré, Cassarate, Castagnola, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pregassona, Viganello, Villa Luganese), Cadro, Sonvico;
CTR 9	con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella-Taverne, Bedano, Bironico, Camignolo, Gravesano, Isonne, Manno, Medeglia, Mezzovico-Vira, Rivera, Sigirino;
CTR 10	con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto, Orselina;
CTR 11	con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Borgnone, Brissago, Cavigliano, Gresso, Intragna, Isorno, Mosogno, Onsernone, Palagnedra, Ronco s./Ascona, Tegna, Vergeletto, Verscio;
CTR 12	con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Minusio, Brione s./Minusio, Brione Verzasca, Caviano, Contone, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gerra Gambarogno, Gordola, Indemini, Lavertezzo, Magadino, Mergoscia, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Sonogno, Tenero-Contra, Vira Gambarogno, Vogorno;
CTR 13	con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Maggia, Avegno-Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio;
CTR 14	con sede a Bellinzona e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Bellinzona, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Preonzo;
CTR 15	con sede a Giubiasco e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina;
CTR 16	con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna;
CTR 17	con sede a Acquarossa e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Acquarossa, Blenio, Ludiano, Malvaglia, Semione;
CTR 18	con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Anzonic, Bedretto, Bodio, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Dalpe, Giornico, Mairengo, Osco, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Sobrio.

2. Finanziamento Cantone art. 16 LT

Art. 2 ^[2] 1Il Cantone partecipa alle spese di finanziamento delle Commissioni tutorie con un contributo fisso. Esso risulta dalla somma delle seguenti due componenti:

- a) per l'attività dei segretari, un contributo fisso unitario moltiplicato per ogni unità percentuale del grado di occupazione riconosciuto dal presente regolamento;
- b) per l'attività dei membri delle CTR, un contributo fisso unitario moltiplicato per ogni fr. 1'000.-- di indennità riconosciuta in base al presente regolamento.

2I contributi fissi unitari di cui al capoverso precedente sono definiti annualmente dal Consiglio di Stato e, per esso, dalla Sezione degli enti locali.

3Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione della Sezione degli enti locali.

Comuni art. 17 LT

Art. 3 1I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede della commissione tutoria.

2I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede all'aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica.

3Le spese della misura di tutela, quando anticipate dalla commissione tutoria e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.

Onere per segretario

Art. 4 1Il grado di occupazione dei segretari determinante per il contributo cantonale e la partecipazione dei comuni del circondario della commissione tutoria è definito come segue:

Chiasso	135%	Losone	105%
Mendrisio	140%	Minusio	120%
Lugano	320%	Maggia	35%
Paradiso	85%	Bellinzona	140%
Massagno	140%	Giubiasco	115%
Agno	150%	Biasca	70%
Capriasca	50%	Leontica	35%
Torricella-Taverne	60%	Faido	60%
Locarno	105%		

2... ^[4]

3. Membri art. 9 cpv.1 LT

Art. 5 1Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti:

- a) l'assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta;
- b) il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino;
- c) il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.

2Nei limiti dell'organizzazione e delle norme di diritto tutorio essi esercitano liberamente il proprio mandato.

Indennità membri CTR art. 18 LT

Art. 6 1L'indennità per il presidente della commissione è stabilita come segue:

circondari fino a 7000 abitanti:	fr. 12'000.--
circondari da 7001 a 12'000 abitanti:	fr. 16'000.--
circondari da 12'001 a 19'000 abitanti:	fr. 23'000.--
circondari con oltre 19'000 abitanti:	fr. 27'000.--

2L'indennità per il membro è stabilita come segue:

circondari fino a 12'000 abitanti	fr. 5'000.--
circondari oltre 12'000 abitanti	fr. 7'000.--

3I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100.-- per interventi fino a due ore; fr. 150.-- per la mezza giornata di lavoro e fr. 250.-- per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.

4. Competenze art. 3 LT In generale

Art. 7 La commissione tutoria è competente per:

- a) assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio;
- b) nominare e revocare i tutori, curatori, assistenti e rappresentanti, vigilare sul loro operato, impartire le necessarie istruzioni, decidere della loro remunerazione e dell'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- c) partecipare alla compilazione dell'inventario della sostanza da amministrarsi (art. 398 cpv.1 CCS) e sua approvazione;
- d) approvare i rapporti morali ed i rendiconti finanziari (art. 423 CCS);
- e) provvedere alla sorveglianza sul collocamento dei valori del pupillo;
- f) consentire agli atti di cui agli art. 419 e 421 CCS e decidere, in via preliminare, di quelli di cui all'art. 422 CCS;
- g) impartire istruzioni in merito alla vendita di beni mobili (art. 400 CCS) e immobili (art. 404 CCS) appartenenti al tutelato e, quando previsto, approvare l'aggiudicazione;
- h) impartire le istruzioni per la liquidazione o per la continuazione di un commercio, di un'azienda industriale o simili che si trovassero nella sostanza (art. 403 CCS);
- i) consentire al cambiamento di domicilio del tutelato (art. 377 cpv.1 CCS);

Maggiorenni

- l) decidere le misure tutorie per maggiorenni (art. 385, 386, 371 segg., 392 segg. CCS), eccetto le interdizioni giusta gli art. 369 e 370 CCS;
- m) disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati (art. 375 e 397 cpv.2 CCS);
- n) chiedere la costituzione di una tutela a favore di propri attinenti (art. 378 CCS);

Minorenni

- o) adottare le misure di protezione per minorenni previste dal Codice civile svizzero (art. 307 segg, 315b cpv.2, 318 segg., 368, 392 cpv.2 CCS) ed eseguire quelle ordinate dal giudice del divorzio o di protezione dell'unione coniugale (art. 315a CCS);
- p) decidere delle relazioni personali dei figli con i genitori o terzi che non esercitano l'autorità o la custodia parentale (art. 275 CCS) e della loro modifica dopo il divorzio o la separazione legale pronunciata dal giudice (art. 134 CCS), o in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 27 LUD);^[5]
- q) attribuire l'autorità parentale comune in caso di richiesta congiunta dei genitori non coniugati (art. 298a cpv.1 CCS), decidere della modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale tra genitori consenzienti, trasferire l'autorità parentale al padre (art. 298 cpv.2 CCS), chiedere al giudice la modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale stabilita nella sentenza di divorzio o separazione (art. 134 cpv.1), chiedere all'autorità di vigilanza la privazione dell'autorità parentale (art. 311 CCS), designare il tutore (art. 298 cpv.2 CCS);
- r) ricevere il consenso all'adozione dai genitori (art. 265a cpv.2 CCS) e decidere dell'astrazione dal loro consenso (art. 265d cpv.1 CCS);
- s) chiedere al giudice l'istituzione di una curatela per rappresentare il figlio nella procedura di divorzio o di separazione dei genitori (art. 146 cpv.2 cifra 2. CCS);
- t) approvare i contratti inerenti l'obbligo di mantenimento (art. 287 CCS);
- u) aiutare l'avente diritto ad ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento (art. 131 CCS).

5. Deliberazioni art. 10 LT

Art. 8 ¹La commissione delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservate le misure provvisoriale urgenti.

²Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l'adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.

³Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.

6. Informazione art. 5 LT

Art. 9 La Commissione tutoria e l'autorità di vigilanza sulle tutele hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Autorità di vigilanza

1. Designazione art. 2 cpv.2 LT

Art. 10^[6] ¹L'Ufficio di vigilanza sulle tutele della Sezione degli enti locali è l'autorità di cui all'art. 2 cpv. 2 della legge.

²L'Ufficio di vigilanza sulle tutele è inoltre l'autorità centrale di cui all'art. 2 cpv. 1 della Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA).

³L'Ufficio di vigilanza sulle tutele è pure l'autorità di esecuzione in caso di ritorno di minori rapiti secondo l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA.

2. Competenze Vigilanza in genere

Art. 11 L'autorità di vigilanza è competente per:

- a) consigliare ed assistere le commissioni tutorie e, ove necessario, impartire le necessarie istruzioni;
- b) ispezionare gli atti ed i registri di tutela o curatela presso gli uffici delle commissioni tutorie regionali;
- c) studiare e proporre all'autorità competente le norme o eventuali modifiche di norme;
- d) vigilare ad un'applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di tutele e curatele;
- e) decidere in caso di conflitto o contestazione tra commissioni tutorie;
- f) sostituirsi nelle decisioni alle commissioni tutorie o al tutore ove l'opera, l'inazione, il conflitto d'interessi o, in generale, le circostanze lo impongono;

Contenzioso

- g) esaminare e decidere i ricorsi (art. 420 CCS);
- h) decidere le interdizioni giusta gli art. 369 e 370 CCS;
- i) privare i genitori dell'autorità parentale (art. 311 CCS), modificare l'attribuzione dell'autorità parentale (art. 298a cpv.2 CCS);

Consensi

- l) istituire la tutela di famiglia;
- m) approvare la convenzione di tacitazione per le pretese di mantenimento (art. 288 cpv.2 CCS);
- n) autorizzare la vendita a trattative private di immobili appartenenti a pupilli (art. 404 cpv.3 CCS);
- o) dare il consenso all'adozione di minorenni sotto tutela (art. 264b cpv.3 CCS);
- p) dare il consenso agli atti di cui all'art. 422 CCS;
- q) ordinare l'inventario pubblico (art. 398 CCS).

Tutori, curatori, assistenti e rappresentanti

Incarico

Art. 12 ¹La commissione tutoria designa il tutore, curatore, rappresentante o assistente, sentito l'interessato.

²Riservato il caso d'urgenza, il tutore, curatore, rappresentante o assistente è presentato al pupillo nel quadro di un incontro presente un delegato della commissione tutoria che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.

Durata

Art. 13 Salvo diversa indicazione il tutore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o di mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.

Ufficio del tutore ufficiale art. 4 LT

Art. 14 ¹L'Ufficio del tutore ufficiale è attribuito al Dipartimento della sanità e della socialità. [\[7\]](#)

²Il tutore ufficiale non può invocare i motivi di dispensa previsti dall'art. 383 cifre 1, 3 e 4 CCS, può tuttavia contestare la nomina (art. 388 CCS) per violazione del principio di sussidiarietà del suo ufficio rispetto al tutore privato.

³Egli sottostà alle norme generali disciplinanti l'attività dei tutori, curatori, assistenti e rappresentanti.

Tutori e curatori privati

Art. 15 ¹Ogni comune mette a disposizione della commissione tutoria, e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di tutore e curatore.

²I comuni sono tenuti a collaborare con l'autorità di vigilanza alle azioni intese a reperire nuovi tutori e curatori.

Remunerazione Principio art. 49 LT

Art. 16 ¹I tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto per le loro prestazioni ad una mercede fissata dall'autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.

²Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi.

³La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale.

⁴Il tutore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull'indennità già nel corso

dell'anno. ^[8]

Calcolo art. 49 LT

Art. 17 ¹L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento.

²È riconosciuta un'indennità di fr. 40.-- l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.-- annui. In alternativa, se la misura tutoria comporta l'amministrazione di reddito e/o sostanza sono applicabili i seguenti criteri:

a) annualmente l'1% del reddito lordo del pupillo e

b) il 2‰ della sostanza attiva netta.

³Se la remunerazione calcolata in base al capoverso precedente appare eccessiva tenuto conto del lavoro svolto, l'autorità tutoria può, con decisione motivata, ridurla proporzionalmente.

⁴In casi particolari, e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3000.--. ^[9]

⁵Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un'indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti. ^[10]

Art. 18 ¹Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.

²L'onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

Amministrazione delle misure di tutela

Piano d'intervento

Art. 19 ¹L'adozione di qualsiasi provvedimento tutorio presuppone un piano d'intervento. La decisione di istituzione della misura definisce il problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l'eventuale ridefinizione del piano.

²Dove necessario può essere designato un capoprogetto.

³L'autorità tutoria riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l'adeguatezza delle misure adottate.

Inventario art. 398 CCS

Art. 20 ¹La compilazione dell'inventario incombe al tutore o curatore e al delegato della commissione tutoria.

²L'inventario va presentato prima possibile; la commissione tutoria deve approvarlo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura.

³Se richiesto dalle circostanze la commissione tutoria, il tutore o curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio.

⁴Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare.

Art. 21 ¹L'inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.

²I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di "stima ufficiale", ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.

³La partecipazione a proprietà, come l'esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.

Inventario pubblico art. 398 cpv.3 CCS

Art. 22 ¹Ad istanza del tutore o della commissione tutoria, l'autorità di vigilanza può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l'allestimento dell'inventario pubblico.

²L'incarico di allestire l'inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.

³Se l'iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell'attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.

⁴Terminate le operazioni d'inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al tutore ed alla commissione tutoria.

⁵Il tutore e la commissione tutoria rimangono competenti per l'adozione di eventuali misure di

salvaguardia del patrimonio.

Impiego dei beni art. 401 CCS

Art. 23 ¹I beni del pupillo devono essere impiegati secondo criteri conservativi e di sicurezza.

²Per patrimoni attivi netti di una certa importanza la sostanza può essere investita applicando, a titolo orientativo, i criteri validi in materia di investimenti della previdenza professionale.

³La commissione tutoria e l'autorità di vigilanza hanno la facoltà di verificare in ogni momento la consistenza ed il collocamento dei beni del pupillo.

Rendiconti art. 413 cpv.2 CCS

Art. 24 ¹Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore deve presentare alla commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi la commissione tutoria può accordare una proroga.

²Il tutore o curatore deve sottoporre i rapporti al pupillo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione e la commissione tutoria ne prenderà atto a verbale.

³La commissione tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno.

Art. 25 Sotto la propria responsabilità e riservata la sua approvazione, la commissione tutoria può incaricare un ausiliario esterno per la verifica dei conti.

Sanzioni

art. 51 LT

Art. 26 La commissione tutoria o, eventualmente, l'autorità di vigilanza, possono punire con l'ammonizione, la multa fino a fr. 500.-- o la rimozione il tutore, curatore, rappresentante o assistente che viola i propri doveri di funzione.

Art. 27 L'autorità di vigilanza sulle tutele può punire con l'ammonizione, la multa fino a fr. 500.-- o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio.

Norme finali

Art. 28 Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995.

Art. 29 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. gennaio 2001.

Pubblicato nel BU **2000**, 367.

[1] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 538; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2006, 412; BU 2008, 511.

[2] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 538.

[3] Cpv. modificato dal R 6.4.2004; in vigore dal 9.4.2004 - BU 2004, 172.

[4] Cpv. abrogato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 538.

[5] Lett. modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 700.

[6] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 538; precedente modifica: BU 2006, 412.

[7] Cpv. modificato dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 412; precedente modifica: BU 2002, 76.

[8] Cpv. modificato dalla L 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 538.

[\[9\]](#) Cpv. modificato dalla L 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 538.

[\[10\]](#) Cpv. introdotto dalla L 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 538.